

II Tecnico di Emodialisi alla Corte Costituzionale

F. Rocco - Magistrato TAR Veneto

Professore incaricato di diritto pubblico presso l'Universita' degli Studi di Trieste

Questo breve contributo non puo', per forza di cose, surrogare il contenuto della partecipazione ad una tavola rotonda sull'ormai vessato problema del riconoscimento giuridico della figura professionale del tecnico di dialisi. L'estemporaneita' di un dialogo politico per l'introduzione di una normativa ormai non piu' differibile mal tollera la pedissequa (e preventiva) riproposizione scritta di tesi che da tempo ho avuto modo di esporre in questi incontri: e, del resto, e' una buona norma (o. ahime'!, dovrebbe essere buona norma: mala tempora currunt) che quanto avviene in sede parlamentare o di trattativa sindacale non deve interessare chi svolge funzioni giurisdizionali e che e' dunque chiamato soltanto ad interpretare e ad applicare la legge, e non ad ispirare se non addirittura a dettarne le disposizioni a coloro che debbono scriverla. Come vi e' ben noto, lo stato del problema rimane a tutt'oggi ancora tra i tentativi di avvio di riconoscimento della figura professionale del tecnico di emodialisi e del relativo percorso di formazione ripetutamente effettuati dall'Ante presso il Ministero della Sanita' e il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, del D.L.vo 30 dicembre 192 n. 502 e iter dell'apposita proposta di legge n. 2522 presentata alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Massida, Divella, Giudice e Aleffi. Nel lasciare, per quanto detto innanzi, alla piena discrezionalita' dei politici e dei rappresentanti delle associazioni professionali e sindacali l'individuazione del contenuto dell'auspicata, futura normativa, mi preme qui fare un'unica considerazione che, a mio avviso, avvalora ulteriormente la corretta direzione delle strade da Voi intraprese ed allo stesso tempo impedisce l'uso strumentale, nell'ambito del dibattito che mi consta sia gia' aperto tra tali "addetti ai lavori", di una sentenza emanata in tempi abbastanza recenti dalla Corte Costituzionale nella materia che Vi riguarda. In data 24 marzo 1996 il Consiglio Regionale della Sicilia ha approvato il disegno di legge n. 1204 recante "Provvedimento urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi" e nel quale si contemplava in tal senso la stipula di apposite convezione tra la Regione Siciliana e le Universita' della stessa isola. La nuova legge e' stata, peraltro, impugnata innanzi alla Corte Costituzionale dal Commissario di Governo nel presupposto che il relativo profilo professionale non trova riscontro nell'ordinamento statale essendo in tal caso senso precluso al legislatore regionale, a' sensi dell'anzidetto articolo 6, comma 3, del D.L.vo 502/1992 nonche' dell'articolo 6, lettera q della Legge 23 dicembre 1977 n.833, l'istituzione di nuove e diverse qualifiche professionali nell'ambito della disciplina del personale sanitario, sia pubblico che privato. La Corte, con sentenza n. 82 dd.3 aprile 1997 ha, in effetti, accolto tale tesi: ma lo ha fatto - giova ribadirlo, e cio' anche a fronte di talune letture palesemente distorsive della sentenza stessa che sono risuonate in alcuni ambiti associativi di competenze statale eventualmente orientata a riconoscere la figura in questione, secondo le linee - quindi - sin qui intrapresa dall'Ante. L'eloquente riprova si coglie in tutti quei passaggi della motivazione della sentenza in cui si afferma che "non e' stato ancora individuato, a livello statale, il profilo professionale in questione, ne' vi e' quindi alcun ordinamento didattico stabilito per il relativo corso di diploma". La medesima sentenza lascia, altrsi, esplicitamente "ferma la potesta' della Religione di disciplinare e organizzare, senza effetto abilitante, attivita' di aggiornamento, perfezionamento o qualificazione nel settore dell'assistenza ai nefropatici": e, quel che piu' importa, disattende una tesi defensionale piu' preclusiva che era stata tentata al riguardo dall'Avvocatura dello Stato. La Regione, infatti, nel costituirsi in giudizio, aveva affermato che la figura del tecnico di dialisi risultava gia' virtualmente introdotta nell'ordinamento e, quindi, sostanzialmente riconosciuta per effetto dell'articolo 138 del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219, emanato in attuazione della legge 11 luglio 1980 n. 312 e concernente la definizione dei profili professionali dei dipendenti statali. La difesa dello Stato ha, inverso, avuto buon gioco a sostenere che articolo - contemplante, inverso, un profilo di tecnico di dialisi per il comparto dei Ministeri - non ha sin qui avuto pratica attuazione, come in effetti e' avvenuto: ma non ha potuto(come, viceversa, era suo intendimento) ottenere dalla Corte l'affermazione che la previsione stessa risulterebbe sostanzialmente abrogata per effetto della susseguente disciplina emanata per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione appartenente al diverso comparto del Servizio Sanitario Nazionale, nonche da non meglio precisate fonti normative di derivazione comunitaria. La partita e' quindi tutta ancora da giocare: e, semmai, risulta ancor di piu' chiaro, avendo riguardo alle stesse vicende che

hanno originato tale contenzioso definito dalla nostra piu' importante istituzione giudiziale, che essa si combatte essenzialmente nel campo della futura formazione della professionalita'.